

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 dicembre 2018, n. 214

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla Variante del raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello (autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.

Proponente: E- DISTRIBUZIONE S.P.A., VIA OMBRONE 2 00198 - Roma.

Il Dirigente del Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

La Società E-Distribuzione Spa, con sede legale in Roma – via Ombrone 2, con pec del 04.11.2016 presentava istanza telematica (Codice pratica D5JEWB8) per la variante del raccordo AT (sostegno AT15- sostegno AT16) per il collegamento alla rete RTN della Cabina Primaria di Ruggianello, autorizzata con D.D. n. 25 del 03.04.2014.

Il progetto di variante consiste nella modifica della direzione dell'ultima campata S.AT15-S.AT16, con attestazione sul palo gatto dell'unico stallo a 150 kV attualmente realizzato in SE RTN, lasciando inalterato il tracciato della linea AT dal sostegno S.AT1 al sostegno S.AT15.

Il tracciato in variante avrà una lunghezza di circa 128 m a fronte di una lunghezza di 108 m prevista nel progetto iniziale.

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4222 del 16.11.2016, inoltrava alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico-amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010. Tale richiesta veniva riscontrata dalla E-Distribuzione Spa con pec del 19.11.2016.

Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell'esito positivo della verifica documentale, con nota prot. n. 4341 del 24.11.2016, provvedeva a comunicare l'avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90.

Con nota prot. n° 4405 del 29.11.2016 e successiva nota prot. n. 91 del 10.01.2017, la Sezione regionale convocava, presso la sede del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 19 gennaio 2017 nel corso della quale si acquisivano i seguenti pareri:

1. **Comando Marittimo Sud Taranto, prot. n. 44497 del 29.12.2016;**
2. **Servizio Coord. Strutture Tecniche Prov.li Brindisi, prot. n. 30316 del 23.12.2016;**
3. **Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente, prot. n. 51283 del 22.12.2016;**
4. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Br-Le-Ta, prot. n. 8689 del 16.12.2016;**
5. **Aeronautica III R.A. , prot. n. 58073 del 9.12.2016;**
6. **Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore, prot. n. 197801 del 2.12.2016;**
7. **Mise-UNMIG, pec del 7.12.2016;**
8. **Arpa Dap Brindisi, prot. n. 748-32 del 9.01.2017;**
9. **Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi, prot. n. 939 del 10.01.2017;**
10. **Comune di Erchie, prot. n. 70 del 04.01.2017- riscontro nota E-Distribuzione prot.n. 17921 /2017;**
11. **Modulo parere compilato dalla Società E-Distribuzione Spa.**

La seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 238 del 23.01.2017, si concludeva con quanto segue: *“ Il Dirigente della Sezione fa presente che il Mibact con nota agli atti della CdS ha richiesto copia cartacea della sola variante oggetto di valutazione.*

Analoga richiesta è stata effettuata dal Comune di Erchie cui la Società ha riscontrato come da documentazione allegata. Infine, l'Arpa Puglia ha richiesto la relazione di calcolo della DPA. Il MISE ha richiesto con nota agli atti la compilazione del modulo “richiesta di nulla osta” con relativo pagamento.

A valle della ottemperanza a tali richieste da parte della Società e delle valutazioni da parte degli Enti istanti, il Responsabile di procedimento si riserva di assumere le proprie valutazioni”.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- **Aeronautica Militare III Regione Aerea, nota prot. n. 16677 del 12.04.2017;**
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 3064 del 16.02.2017;**

- **Mise-Divisione III -Ispettorato territoriale Puglia Basilicata Molise, nota prot n. 470107 del 02.08.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, nota prot. n. 4332 del 29.5.2017;**
- **Snam Rete Gas, nota prot. n. 45 del 17.01.2017;**
- **Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1350 del 3.02.2017;**
- **Consorzio Bonifica Arneo, nota prot. n. 222 del 18.01.2017;**
- **Arpa Puglia-Dap Brindisi, nota prot. n. 10195 del 21.02.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio tecnico ed espropri, nota prot. n. 1254 del 17.01.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 6036 del 22.05.2017;**
- **Ministero Beni e Attività Culturali-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Brindisi-Lecce –Taranto, nota prot. n. 15803 del 10.08.2017,** rilasciava parere favorevole fatta salva la verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 delle NTA che dovrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica;
- **Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente ed Ecologia, nota prot. n.51283 del 22.12.2016 e nota prot. n. 28500 del 15.09.2017;**
- **Enac , nota prot. n. 104753 del 26.09.2018;**
- **Comune di Erchie, nota prot. n. 1294 del 2.02.2017 e successiva nota prot. n.13589 del 23.11.2017** con la quale si evidenziava la ricadenza del progetto nell'Esteso "C" del PUTT/P e dunque la necessità di autorizzazione paesaggistica da inoltrare al Comune capofila di San Pancrazio Salentino-Ufficio del Paesaggio.

La **Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4525 del 28.11.2017,** chiedeva al Comune San Pancrazio Salentino competente di volersi esprimere in materia paesaggistica, alla luce della nota sopra citata del Comune di Erchie.

Il **Comune di San Pancrazio Salentino- Settore Tecnico Urbanistico, con nota prot. n. 12891 del 5.12.2017,** rimetteva alla Regione Puglia- Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio la pratica in questione per l'espressione del parere di competenza, in virtù del fatto che la Commissione Locale del Paesaggio fosse ormai decaduta.

Alla suddetta nota, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio riscontrava con nota prot. n. 9479 del 7.12.2017 segnalando che *" l'art.7 bis della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii (Esercizio dei poteri sostitutivi) non prevede la trasmissione automatica delle pratiche, ma che gli interessati possano richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi, dimostrando che è inutilmente decorso il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza".*

Alla luce delle note sopra citate, la E-Distribuzione Spa, con pec del 23.01.2018, chiedeva alla Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 20/2009.

La **Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio,** con nota prot. n. 926 del 1.02.2018, chiedeva alla Società proponente di fornire opportune integrazioni documentali per avviare l'istruttoria di competenza e a cui la Società dava riscontro con successiva pec del 5.03.2018.

Infine, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 15.03.2018, rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica alla Ditta E-Distribuzione Spa relativamente al progetto di variante presentato, demandando al Comune di Erchie il controllo della conformità dei lavori effettuati.

Con pec del 20.06.2017, la Società E-Distribuzione Spa faceva pervenire alla scrivente Sezione apposita dichiarazione di non interferenza con attività minerarie nella quale dichiarava di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili sul sito internet del Mise e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 2403-2404-2405-2406-

2407-2408-2409 del 05.06.2018 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori dell'opera di cui trattasi, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità invitando gli stessi proprietari a formulare osservazioni o opposizioni entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo avviso.

La procedura relativa all'avviso di cui sopra si concludeva senza aver ricevuto alcuna osservazione o opposizione in merito ai lavori dell'opera da realizzare.

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con successiva nota prot. n. 5096 del 20.09.2018, sollecitava gli Enti che non avevano ancora espresso il proprio parere, a volersi esprimere entro 10 giorni dal ricevimento della medesima nota.

Decorso il termine assegnato, gli Enti in questione (Corpo Forestale della Stato Prov. Brindisi; Direzione Territoriale del Sud Sezione USTIF; Acquedotto Pugliese; Asl Brindisi; Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio; Ufficio Pianificazione e coordinamento servizi forestali - Bari - P.O. Attuazione Politiche Forestali di Brindisi) non facevano pervenire alcun parere, nulla osta o atto di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Comando Marittimo Sud Taranto, prot. n. 44497 del 29.12.2016** , comunicava che *“tenuto conto della documentazione tecnica/planimetrica visionata sul portale www.sistema.puglia.it Sezione Autorizzazione Unica, in data 15 dicembre u.s, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera menzionata”*;
- **Servizio Coord. Strutture Tecniche Prov.li Brindisi, prot. n. 30316 del 23.12.2016**, comunicava la propria non competenza nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa ai lavori in oggetto indicati;
- **Provincia di Brindisi- Servizio Ambiente, prot. n. 51283 del 22.12.2016** , comunicava che *“(...) per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente, essendo tale tipologia di opere non ricompresa negli Allegati A2 e B2 della L.R. 11/2001 e non essendo previsti scarichi di acque reflue o meteoriche , in relazione alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi, questo Servizio ritiene che non vi siano titoli abilitativi di propria competenza. Resta tuttavia inteso che il rilascio di eventuali titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio è subordinato alla presentazione da parte del proponente di apposita istanza con allegata la documentazione il cui elenco, incluso negli oneri istruttori, è consultabile al link http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf”*.

La Provincia Brindisi- Servizio Ambiente con successiva nota prot. n. 28500 del 15.09.2017 provvedeva a riscontrare la nota della Sezione infrastrutture energetiche e digitali n. 2936/2017 comunicando nuovamente quanto segue *“essendo tale tipologia di opere non ricompresa negli Allegati A2 e B2 della L.R. 11/2001 e non essendo previsti scarichi di acque reflue o meteoriche , in relazione alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi, questo Servizio ritiene che non vi siano titoli abilitativi di propria competenza. Resta tuttavia inteso che il rilascio di eventuali titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio è subordinato alla presentazione da parte del proponente di apposita istanza con allegata la documentazione il cui elenco, incluso negli oneri istruttori, è consultabile al link http://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf”* ;

- **Ministero Beni e Attività Culturali-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Brindisi-Lecce –Taranto, nota prot. n. 15803 del 10.08.2017**, rilasciava parere favorevole fatta salva la verifica di compatibilità paesaggistica dell'intervento con le norme e gli obiettivi del PPTR approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 delle NTA che dovrà essere effettuata dal Responsabile di Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica;

- **Aeronautica III Regione Aerea, prot. n. 58073 del 9.12.2016**, esprimeva parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto.
- Con successiva nota prot. n. 16677 del 12.04.2017, l'Ente medesimo esprimeva parere interforze favorevole del Ministero Difesa;
- **Mise-Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore, prot. n. 197801 del 2.12.2016**, invitava la Società a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.
- La Società E-Distribuzione Spa, con pec del 13.07.2017, provvedeva a trasmettere all'ente interessato l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'assenza di interferenze.
- Successivamente, con nota prot. n. 134230 del 1.8.2017, il **Mise-Ispettorato Puglia Basilicata-III Settore** comunicava *"parere favorevole per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane in attesa di ricevere da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio di nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. (...)"*;
- **Mise-UNMIG, pec del 7.12.2016**, comunicava quanto segue: *"Si segnala che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626.*
- *Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche **devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti** con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo:*
 - <http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>
 - <http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp>
 - *Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.*
 - *Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di **integrazioni/modifiche** dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare".*
- Con nota acquisita al prot. n. 2126 del 22.6.2017, la Società E-Distribuzione Spa depositava alla scrivente Sezione la dichiarazione di non interferenza con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del Mise;
- **Arpa Puglia-Dap Brindisi, nota prot. n. 10195 del 21.02.2017**, richiedeva relazione tecnica relativamente al solo tratto di variante, inerente alle modalità di calcolo delle DPA.
- Con successiva nota prot. n. 10195 del 21.02.2017, Arpa Dap Brindisi comunicava quanto segue *"(...) si ritiene che l'istante abbia correttamente prodotto relazione tecnica, relativamente al solo tratto di variante, inerente alle modalità di calcolo delle DPA. Dall'esame dei contenuti di detta relazione, preso atto della dichiarazione fornita circa l'assenza di recettori nelle aree di interesse, non si segnalano criticità"*;
- **Regione Puglia-Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi, prot. n. 939 del 10.01.2017**, precisava quanto segue: *"la nostra competenza attiene solo al rilascio del decreto autorizzativo di cui alla Legge 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale opera. Detta legge che vieta l'abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate, pertanto il nostro intervento si colloca a valle cioè quando il progetto e/o decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono già stati approvati.*
- Fa eccezione la presenza di olivi monumentali di cui alla Legge Regionale 14/2007, caso in cui il Decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo dopo aver acquisito il prescritto parere della competente commissione della Sezione Ecologia-Alberi Monumentali-Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia-Bari. Anche nel caso della L.r. N. 14/2007 all'art. 11 è prevista la deroga per la realizzazione di opere pubbliche.

- Si evidenzia inoltre che qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006 , PSR 2007/2013 o OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso" ;
- **Snam Rete Gas, nota prot. n. 45 del 17.01.2017**, comunicava che *"sulla base della documentazione ricevuta, i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti"*;
- **Consorzio Bonifica Arneo, nota prot. n. 222 del 18.01.2017**, comunicava quanto segue *"riguardo alle eventuali interferenze delle opere da autorizzarsi con beni demaniali pubblici di bonifica e/o irrigazione in gestione da parte di questo Ente, si comunica che le stesse dovranno essere assoggettate alle procedure di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 1.8.2013"*.
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 3064 del 16.02.2017**, esprimeva parere favorevole;
- **Regione Puglia-Servizio tecnico ed espropri, nota prot. n. 1254 del 17.01.2017**, esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 6036 del 22.05.2017**, esprimeva *"nulla osta, ai soli fini minerari, alla variante di cui all'oggetto. Il presente nulla osta non esime il proponente dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta , previsto da altra normativa vigente, necessario ai fini della realizzazione dell'opera"*;
- **Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, nota prot. n. 4332 del 29.5.2017** comunicava che *"(...) le opere interessano il fg catastale n. 37 Comune di Erchie (BR) che ricade in un'area interessata dal vincolo della Tutela Quali-Quantitativa come indicato nel Piano regionale di Tutela della Acque (PTA) , approvato con DCR n. 230 del 20.10.2009. In tali aree sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12 dell'Allegato 14 del PTA , alle quali si fa espresso rinvio, nel caso di prelievo di acqua da falda. Ciò premesso per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento in esame"*;
- **Enac, nota prot. n. 104753 del 26.09.2018**, comunicava quanto segue *"1. l'ENAV, con foglio 89154\DSNA/PSA, ha reso noto che l'installazione in oggetto, non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, la compatibilità radio elettrica e le procedure strumentali per gli aeroporti di competenza Enav;*
- *2. dalla documentazione inviata si rileva che l'installazione non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli, di cui al cap. 4 del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, e non è soggetta alle limitazioni previste da paragrafo 12.2 dello stesso cap.4.*
- *Si fa infine presente che per la costruzione della linea elettrica in questione deve essere acquisito da parte del proponente il nulla osta dell'Aeronautica Militare"*;
- **Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 1350 del 3.02.2017**, confermava quanto contenuto nella nota prot. n. 9568 del 27.7.2012. Nella medesima nota segnalava che l'area ospitante la nuova cabina primaria AT/MT Ruggianello potrebbe essere interessata da potenziali fenomeni di allagamento di tipo endoreico; pertanto l'Ente consigliava al Rup di prevedere in fase esecutiva l'adozione di adeguati accorgimenti atti ad assicurare che i manufatti in progetto, anche se esposti all'eventuale presenza dell'acqua, non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone. Sarà compito del Rup tenere in debito conto quanto rappresentato nella nota.
- **Comune di Erchie, nota prot. n. 1294 del 2.02.2017 e successiva nota prot. n.13589 del 23.11.2017** con la quale si evidenziava la ricadenza del progetto nell'Esteso "C" del PUTT/P e dunque la necessità di autorizzazione paesaggistica da inoltrare al Comune capofila di San Pancrazio Salentino-Ufficio del Paesaggio.

La **Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 4525 del 28.11.2017**, chiedeva al Comune San Pancrazio Salentino competente di volersi esprimere in materia paesaggistica, alla luce della nota sopra citata del Comune di Erchie.

Il Comune di San Pancrazio Salentino- Settore Tecnico Urbanistico, con nota prot. n. 12891 del 5.12.2017, rimetteva alla Regione Puglia- Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio la pratica in questione per l'espressione del parere di competenza, in virtù del fatto che la Commissione Locale del Paesaggio fosse ormai decaduta.

Alla suddetta nota, la Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio riscontrava con nota prot. n. 9479 del 7.12.2017 segnalando che *“ l'art.7 bis della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii (Esercizio dei poteri sostitutivi) non prevede la trasmissione automatica delle pratiche, ma che gli interessati possano richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi, dimostrando che è inutilmente decorso il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza”.*

Alla luce delle note sopra citate, la E-Distribuzione Spa, con pec del 23.01.2018, chiedeva alla Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 20/2009.

La Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con nota prot. n. 926 del 1.02.2018, chiedeva alla Società proponente di fornire opportune integrazioni documentali per avviare l'istruttoria di competenza e a cui la Società dava riscontro con successiva pec del 5.03.2018.

Infine, la **Regione Puglia-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio**, con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 15.03.2018, rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica alla Ditta E-Distribuzione Spa relativamente al progetto di variante presentato, demandando al Comune di Erchie il controllo della conformità dei lavori effettuati.

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali invita la Società istante a interfacciarsi, in fase esecutiva, alla luce delle note sopra menzionate, con l'Autorità di Bacino della Puglia e il Consorzio di Bonifica Arneo.

Rilevato altresì che:

- con nota prot. n. 5518 del 8.10.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava a tutti gli Enti interessati la conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto, richiedendo contestualmente alla **E-Distribuzione S.p.a.** il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. n. 6447 del 4.12.2018 la **E-Distribuzione S.p.a.** trasmetteva quanto richiesto con la precedente nota.
- non sono pervenuti ulteriori pareri o richieste di integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 del L. 241/90 e ss.mm.ii. *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”* ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 5518 del 8.10.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi richiedendo contestualmente alla **E-Distribuzione S.p.a.** il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la variante del raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello (autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.

Il progetto di variante consiste nella modifica della direzione dell'ultima campata S.AT15-S.AT16, con attestazione sul palo gatto dell'unico stallo a 150 kV attualmente realizzato in SE RTN, lasciando inalterato il tracciato della linea AT dal sostegno S.AT1 al sostegno S.AT15.

Il tracciato in variante avrà una lunghezza di circa 128 m a fronte di una lunghezza di 108 m prevista nel progetto iniziale.

- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo n. 159/6447 del 4.12.2018, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. la Sezione ha acquisito, con nota prot. n. 6448 del 4.12.2018, dichiarazione resa dal rappresentante legale circa l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia in virtù dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma – iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000 relativamente alla variante del raccordo definitivo AT (S.AT15-S.AT16) che collega la Cabina Primaria 150/20 KV denominata Ruggianello (autorizzata con D.D. n. 25 del 3.4.2014) alla stazione RTN di Erchie.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

La Regione Puglia-Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 (quattordici) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**